



## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il Comune di Lagnasco è dotato di P.R.G. approvato con Delibera del Consiglio comunale n. 26 del 04.11.2016, pubblicata sul B.U.R. n. 48 del 01.12.2016;
- con Delibera del Consiglio comunale n. 26 del 04/07/2018 è stata approvata la Variante Parziale n. 1, formata ed approvata ai sensi dell'art. 17 della L.R. 56/1977 e s.m.i.
- con Delibera del Consiglio comunale n. 24 del 27/09/2021 è stata approvata la Variante Parziale n. 2, formata ed approvata ai sensi dell'art. 17 della L.R. 56/1977 e s.m.i.
- a seguito di intervenuti fabbisogni, come descritto dettagliatamente nella Relazione degli elaborati tecnici di variante, è stata avviata la formazione di una variante allo strumento urbanistico vigente;
- è stato, a tal fine, conferito incarico alla Società di Ingegneria TAUTEMI Associati s.r.l. con sede in Cuneo e al geologo Dott. Orlando Costagli per gli approfondimenti geologici;
- le modifiche di cui si tratta si qualificano come variante parziale ai sensi dell'art. 17, comma 5, della L.R. 56/77 e s.m.i., in quanto:
  - a) non modificano l'impianto strutturale del P.R.G. vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;
  - b) non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
  - c) non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla citata L.U.R. 56/77 e s.m.i.;
  - d) non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla citata L.U.R. 56/77 e s.m.i.;
  - e) non incrementano la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG, in quanto il Comune ha una popolazione residente inferiore ai 10.000 abitanti, e che non è stata attuata la previsione di P.R.G. relativa ad aree residenziali di completamento e nuovo impianto almeno nella misura del 70%;
  - f) non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal P.R.G. vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6 per cento essendo il Comune dotato di popolazione inferiore a 10.000 abitanti;
  - g) non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal P.R.G. vigente;
  - h) non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti;
- le modifiche, inoltre, non interessano aree esterne o non contigue a nuclei edificati e, comunque, aree non dotate di opere di urbanizzazione primaria come illustrato all'interno della Relazione.
- il Piano ha una capacità insediativa residenziale prevista di 1.610 abitanti;
- che nel complesso delle varianti approvate dal presente comune ai sensi del c. 5, art. 17 della L.U.R. è garantito il rispetto dei parametri riferiti alle lettere c), d), e), f) del precedente elenco e, più precisamente:
  - punti c) e d): la dotazione delle aree per servizi di cui all'art. 21 della L.U.R., per la quale è assentito un incremento / riduzione di  $\pm 0,5$  mq/ab corrispondente a mq. 805 (ab 1610 x 0,5), non ha subito modifiche né con questa variante, né con quelle precedenti pertanto la possibilità di modifica risulta essere pari a  $\pm 805$  mq., rientrando quindi nel limite consentito (vedasi schema riassuntivo);
  - punto e): si ribadisce che il P.R.G.C. ha una C.I.R. prevista pari a 1.610 ab. che non ha subito incrementi;
  - punto f): relativamente all'incremento del 6% ammesso per le attività economiche si puntualizza che sono presenti aree produttive, non aree terziarie. Si precisa che con la presente variante, relativamente alle aree produttive, non si apportano modifiche, pertanto, per la possibilità di

ampliamento si deve fare riferimento alla precedente variante parziale n 2. Infatti, essendo la Superficie Territoriale delle aree produttive pari a mq. 361.370 l'incremento ammesso del 6% è pari a mq. 21.682,20; con le precedenti varianti parziali si sono operate modifiche relative a tali ambiti pari a mq. + 3.520 di superficie Territoriale, pertanto il residuo a disposizione risulta essere pari a mq. 18.162,20 (21.682,20 – 3.520) che rimangono a disposizione per future esigenze di settore. (vedasi schema riassuntivo);

Si riporta di seguito la tabella riassuntiva di quanto detto in precedenza.

TABELLE RIASSUNTIVE PER LE VERIFICHE DI CUI ALL'ART.17, COMMA 5, L.R. 56/77 E S.M.I.

Variante di adeguamento PAI	<i>Capacità Insediativa Residenziale (C.I.R.)</i>		S.T. aree Produttive	S.T. aree Terziarie
	1.610			
	Variazione servizi (art. 21 L.U.R.) +/- 0,5	Incremento 4%	361.370	0
	<b>805 mq</b>	<b>mc</b>	<b>21.682,2 mq</b>	<b>0 mq</b>
<i>Varianti parziali</i>	<i>aree servizi mq.</i>	<i>aree residenziali mc.</i>	<i>aree produttive Sup.Ter. mq.</i>	<i>aree terziarie Sup.Ter. mq.</i>
VP 1/2018	0	0	0	0
VP 2/2021	0	0	+ 3.520	0
VP 3/2022	0	0	0	0
TOTALE MODIFICHE	0	0	+ 3.520	0
<b>RESIDUO A DISPOSIZIONE</b>	<b>+ 805 mq</b>	<b>mc</b>	<b>18.162,2 mq</b>	<b>mq</b>
	<b>- 805 mq</b>	<b>+ increm. 4%</b>		

- che, dal momento in cui non ricorrono le condizioni di cui al comma 9 dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m. ed i., la presente variante è stata assoggettata al procedimento di VAS svolgendo la fase di Verifica di Assoggettabilità, mediante la predisposizione del Rapporto Preliminare, contemporaneamente all'adozione preliminare così come precisato nella D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016;
- che il Comune di Lagnasco con D.G. nr. 65 del 07/10/2009 ha individuato presso l'Ufficio tecnico del Comune di Scarnafigi l'Organo Tecnico Comunale atto a svolgere gli adempimenti necessari ai fini V.A.S. inerenti anche alla Variante Parziale nr. 3;
- che, a seguito dell'adozione del progetto preliminare di variante è stato richiesto al Settore competente della Provincia di Cuneo, l'A.S.L. CN1 e l'A.R.P.A. Piemonte il parere ambientale ai sensi del c.2, art.12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. al fine di verificare l'assoggettabilità della variante alla fase di Valutazione;
- che il progetto preliminare è stato adottato con Delibera del Consiglio comunale n. 27 del 22.12.2022 e successivamente inviato ai soggetti con competenza ambientale;
- che, con determina dirigenziale n. 114 del 30/01/2023 e successiva nota protocollo 0025793/2023 del 28/04/2023 del Settore Tutela del Territorio, – Ufficio Pianificazione ha ritenuto di escludere dalla procedura di V.A.S. la variante in argomento evidenziando alcuni rilievi di cui si è tenuto conto nella redazione del Progetto Definitivo;



Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., in particolare l'art. 78 del medesimo in ordine al dovere di astensione degli amministratori in caso di conflitto di interessi.

Con votazione unanime favorevole, resa in forma palese, il cui esito viene accertato e proclamato dal Presidente;

## **DELIBERA**

- 1) di considerare le premesse come parte integrante e sostanziale della presente delibera;
- 2) di recepire le indicazioni formulate dai soggetti competenti secondo le indicazioni dell'Organo Tecnico, modificando ed integrando la documentazione di variante;
- 3) che la Provincia di Cuneo ha espresso parere positivo di regolarità tecnica e compatibilità con il P.T.P e progetti sovra comunali;
- 4) di controdedurre all'osservazione pervenuta, secondo quanto specificato in relazione, accogliendola;
- 5) di approvare la variante parziale n. 3 al P.R.G. vigente ai sensi del comma 5, art. 17, L.R. 56/77 e s. m. ed i., costituita dai seguenti elaborati:
  - Relazione
  - Relazione Geologico-Tecnica
  - Norme di Attuazione e tabelle di zona;
  - Tav. 3 – Progetto P.R.G. – Territorio comunale                      scala 1:5.000
  - Tav. 4 – Progetto P.R.G. – Capoluogo                                      scala 1:2.000
- 6) di dare atto che si intendono soddisfatte tutte le condizioni poste dai commi 5 e segg., dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i.;
- 7) di dichiarare che la presente variante, con riferimento agli ambiti oggetto di modifica, è conforme agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali vigenti;
- 8) di dare atto, per quanto è a conoscenza dell'Amministrazione Comunale, che non risulta che la presente variante sia, in toto o per qualche aspetto, incompatibile con progetti sovracomunali;
- 9) di dare atto che la presente variante viene assoggettata alla procedura di V.A.S. con lo svolgimento della Verifica di Assoggettabilità contestualmente alla fase di adozione preliminare così come previsto nella D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016, escludendola dalla fase di Valutazione con Verbale Organo Tecnico prot. n. 2813 del 11/05/2023;
- 10) di precisare che le previsioni contenute nella presente variante sono coerenti con le previsioni del P.P.R. e le prescrizioni in questo contenute ai sensi della D.C.R. n. 233-35836 del 03/10/2017 (Approvazione Piano Paesaggistico Regionale);
- 11) di dare atto che ai sensi e per gli effetti della Legge 241/90 il responsabile del procedimento è individuato nella persona del Responsabile del Servizio area tecnica, geom. Rosso Eleonora, cui si dà mandato per i successivi adempimenti.

Del che si è redatto il presente verbale

**IL PRESIDENTE**  
Firmato Digitalmente  
F.to : DALMAZZO Roberto

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Firmato Digitalmente  
F.to : Dott.ssa PEZZINI Roberta

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla legge.

Lì, \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa PEZZINI Roberta